

FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

*C*RESCITA PIÙ

Contratto di assicurazione di capitale differito con controassicurazione speciale
a premio unico e premi integrativi
Tariffa 345

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica,
- la Nota Informativa,
- le Condizioni Contrattuali,
- il Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita",
- il Glossario,
- il Modulo di Polizza,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

I prodotti Crédit Agricole Vita sono distribuiti da:



appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale

Sede Legale: Via Università, 1 - 43121 Parma (Italia) - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via Imperia, 35 - 20142 Milano - Tel.02 72171311 - Indirizzo pec: informazioni.ca-vita@legalmail.it

Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P.IVA 01966110346 - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. del 29/06/90)

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito Società), Società Unipersonale, Società di nazionalità Italiana interamente partecipata da Crédit Agricole Assurances S.A..

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto è pari a 350,40 milioni in Euro.
La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro.
Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 83,93 milioni in Euro.

L'indice di Solvibilità della Società è pari a 124,5%.

I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2015.

1.c) Denominazione del contratto

Tariffa 345 - CRESCITA PIÙ

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione di capitale differito con controassicurazione speciale a premio unico e premi integrativi.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata “Crédit Agricole Vita”.

1.e) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con la scadenza del contratto. Essa non può risultare inferiore a 5 anni e superiore a 25 e l'età a scadenza dell'Assicurato non può risultare superiore a 95 anni. Perciò, nel rispetto delle suddette limitazioni, l'età massima alla sottoscrizione è pari a 90 anni.

Nel corso della durata è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla data di emissione del contratto riportata sul Modulo di Polizza.**

1.f) Pagamento dei premi

Questo contratto prevede la corresponsione di un **premio unico, non frazionabile, il cui importo non potrà risultare inferiore a EUR 5.164,57.**

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile corrispondere:

- **premi integrativi d'importo non inferiore a EUR 2.582,28 ciascuno;**
- **un numero massimo di due premi integrativi per ogni anno di durata contrattuale d'importo inferiore a detto limite ma comunque non inferiore a EUR 516,46 ciascuno.**

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, e, benché in misura non prevalente, di copertura assicurativa a tutela delle persone care.

La formula di pagamento del premio descritta al precedente punto 1.f) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di concentrare all'origine l'esborso complessivo (premio unico non frazionabile), sia di integrare le prestazioni assicurate derivanti dal piano di accumulo predeterminato attraverso versamenti estemporanei (premi integrativi).

Da ciascun premio versato viene prelevata dalla Società una parte a fronte dei costi gravanti sul contratto (vedi punto 6 della Nota Informativa) e comprensivi della quota trattenuta per finanziare la copertura dei rischi demografici contrattualmente previsti (rischio di decesso dell'Assicurato).

Tale parte non concorre pertanto alla formazione del capitale assicurato che verrà corrisposto ai Beneficiari.

Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Tale capitale, dato dal cumulo del capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto e dei capitali nominali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della durata contrattuale, si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale del contratto compresa quella coincidente con la scadenza contrattuale.

3.b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento di una somma predeterminata commisurata al capitale assicurato (controassicurazione speciale).

In sintesi la controassicurazione speciale si ottiene sommando al capitale assicurato, rivalutato sino alla data di decesso, l'importo - che non potrà superare EUR 103.291,38 - derivante dal prodotto del predetto capitale assicurato rivalutato per la percentuale di maggiorazione dipendente dalla durata contrattuale oltre che dall'età dell'Assicurato calcolata alla decorrenza del contratto.

Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione della misura annua di rivalutazione che si ottiene attribuendo un'aliquota di partecipazione al rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata cui è collegato il contratto stesso. Detta aliquota è pari al 95% purché consenta alla Società di trattenere un punto percentuale; viceversa si riduce sino al livello che lo consente.

È comunque previsto:

- per il capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) pari allo 0,50%;
- per i capitali nominali derivanti dai premi integrativi, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) la cui misura viene comunicata al momento del pagamento di ciascun premio integrativo.

Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato, derivati dal riconoscimento della più elevata fra la misura annua di rivalutazione ottenuta dall'applicazione dell'aliquota di partecipazione e la minima garantita, si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato per il caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto totale nel corso della durata contrattuale, rispettivamente i beneficiari designati o il contraente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 1 e 8 delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "**Costo percentuale medio annuo**", di seguito "**Cpma**".

Il "Cpma" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il

“Cpma” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Cpma” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Cpma” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’IVASS nella misura del 3,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale annuo medio” (CPMA)

Gestione Separata “Crédit Agricole Vita” Età e Sesso dell’Assicurato: qualunque			
Durata 15			
Anno	Premio unico	Premio unico	Premio unico
	EUR 5.164,57	EUR 15.000,00	EUR 30.000,00
	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,83%	1,83%	1,83%
10	1,42%	1,42%	1,42%
15	1,28%	1,28%	1,28%

Durata 20			
Anno	Premio unico	Premio unico	Premio unico
	EUR 5.164,57	EUR 15.000,00	EUR 30.000,00
	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,83%	1,83%	1,83%
10	1,42%	1,42%	1,42%
15	1,28%	1,28%	1,28%
20	1,21%	1,21%	1,21%

Durata 25			
Anno	Premio unico	Premio unico	Premio unico
	EUR 5.164,57	EUR 15.000,00	EUR 30.000,00
	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,83%	1,83%	1,83%
10	1,42%	1,42%	1,42%
15	1,28%	1,28%	1,28%
20	1,21%	1,21%	1,21%
25	1,17%	1,17%	1,17%

Il "Cpma" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata (*)	Rendimento annuo riconosciuto ai Contraenti (**)	Rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di Inflazione
2011	3,76%	2,76%	4,89%	2,73%
2012	3,61%	2,61%	4,64%	2,97%
2013	3,54%	2,54%	3,35%	1,17%
2014	3,54%	2,54%	2,08%	0,21%
2015	3,34%	2,34%	1,19%	-0,17%

(*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" relativo all'ultimo mese dell'anno solare (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revisione contabile).

(**) Rendimento determinato tenendo conto dell'aliquota di partecipazione e del rendimento minimo conservato (trattenuto) dalla Società, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.



Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida



Edizione Maggio 2016

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Crédit Agricole Vita S.p.A., Società Unipersonale (di seguito Società), Società di nazionalità Italiana interamente partecipata da Crédit Agricole Assurances S.A.; la durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 e la chiusura dell'esercizio totale è stabilita al 31 Dicembre di ogni anno.

b) La sede Legale e Direzione Generale è in Italia, via Università, 1 - 43121 Parma.

La Sede Amministrativa della Società è in Via Imperia, 35 - 20142 Milano

c) Crédit Agricole Vita S.p.A. può essere contattata:

- telefonicamente al numero:
+39 0521 912018 (sede legale e direzione generale)
+39 02 72171311 (sede amministrativa)
- via posta elettronica all'indirizzo: i
PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it;
oppure informazioni@dca-vita.it

Il sito Internet è: www.ca-vita.it.

d) La Società esercita i seguenti rami:

I - Assicurazioni sulla durata della vita umana

III - Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

IV - Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza

V - Le operazioni di capitalizzazione

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato è pari a 236.350.000,00 Euro.

Crédit Agricole Vita S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. n. 150 del 29/6/90) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni n. 1.00090.

La revisione contabile è affidata agli uffici della Reconta Ernst&Young S.p.A. che ha sede legale in Via Po 32 - 00198 Roma, Italia.

2. INFORMAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

L'ammontare del patrimonio netto è pari a 350,40 milioni in Euro.
La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro.
Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 83,93 milioni in Euro.
L'indice di Solvibilità della Società è pari a 124,5%.

I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2015.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

CRESCITA PIÙ prevede una durata contrattuale non inferiore a 5 anni e non superiore a 25.

Come illustrato ai successivi punti 3.1. e 3.2., in seguito alla stipulazione di questo tipo di contratto la Società si impegna a corrispondere:

- **in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:** il capitale assicurato rivalutato, ai Beneficiari designati; oppure,
- **in caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza del contratto:** un capitale, ai Beneficiari designati, sotto forma di controassicurazione speciale.

Una parte dei premi versati dal Contraente, quale corrispettivo delle prestazioni e garanzie offerte, viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità dell'Assicurato). Di conseguenza le somme liquidabili in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono il risultato della capitalizzazione del cumulo dei capitali nominali, ciascuno dei quali è ottenuto depurando ogni premio versato dei costi gravanti sul contratto (esplicitati al successivo punto 6.1.) comprensivi della predetta parte di premio per le coperture di puro rischio.

3.1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati alla scadenza del contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale epoca, il capitale assicurato. Esso è dato dal cumulo del capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto e dei capitali nominali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della durata contrattuale e si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale del contratto, compresa quella coincidente con la scadenza contrattuale, secondo quanto dettagliatamente esplicitato nelle Condizioni Contrattuali.

3.2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, la controassicurazione speciale. Essa si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- a) il capitale assicurato di cui al precedente punto 3.1., rivalutato sino alla data di decesso secondo quanto dettagliatamente descritto nelle Condizioni Contrattuali;

b) l'importo derivante dal prodotto del predetto capitale per la percentuale di maggiorazione. Tale percentuale è dipendente dalla durata contrattuale oltre che dall'età dell'Assicurato calcolata alla decorrenza del contratto e viene riportata nella tabella che segue.

Durata (Anni)	5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25
Età dell'Assicurato alla decorrenza				
0 - 35	10,80%	6,25%	3,90%	2,50%
36 - 50	2,90%	1,60%	1,00%	0,65%
51 - 60	1,10%	0,60%	0,40%	0,25%
61 - 70	0,40%	0,20%	0,15%	0,15%
71 - 90	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

L'importo di cui alla lettera b) non potrà comunque risultare superiore a EUR 103.291,38.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Sono tuttavia previste le esclusioni e le limitazioni di garanzia di seguito precisate.

ESCLUSIONI

La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società corrisponde - in luogo della controassicurazione speciale - un importo pari al valore di riscatto calcolato al momento del decesso dell'Assicurato secondo quanto dettagliatamente precisato nelle Condizioni Contrattuali, allorquando tale decesso sia dovuto a suicidio che avvenga nei primi due anni dalla decorrenza del contratto.

Con CRESCITA PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all'applicazione della misura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando

così definitivamente acquisiti sul contratto.

Inoltre, gli interessi annui sotto forma di rivalutazione, indipendentemente dai risultati della Gestione Separata, verranno attribuiti al contratto in misura non inferiore alla misura annua minima di rivalutazione.

È infatti previsto:

- per il capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) pari allo 0,50%;
- per i capitali nominali derivanti dai premi integrativi, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) la cui misura viene comunicata al momento del pagamento di ciascun premio integrativo.

4. PREMI

Il premio dovuto, che deve essere corrisposto dal Contraente all'atto della conclusione del contratto, è unico, non frazionabile, di importo non inferiore a EUR 5.164,57.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti da Essa abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile corrispondere:

- premi integrativi d'importo non inferiore a EUR 2.582,28 ciascuno;
- un numero massimo di due premi integrativi per ogni anno di durata contrattuale d'importo inferiore a detto limite ma comunque non inferiore a EUR 516,46 ciascuno.

Il pagamento dei premi integrativi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ammontare di ciascun premio corrisposto ed i costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo 8.1.1.) determinano l'importo del relativo capitale nominale acquisito. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza né la durata del contratto né l'anagrafica (età e sesso) e le abitudini di vita o la situazione sanitaria dell'Assicurato.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente contratto è collegato ad una Gestione Separata in attivi, denominata "Crédit Agricole Vita" separata dalle altre attività della Società

e disciplinata da apposito Regolamento facente parte delle Condizioni Contrattuali.

Il risultato della gestione ed il tasso di rendimento ottenuto sono annualmente certificati da una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo cui all'Art.161 del D. Lgs 58/98.

Annualmente viene attribuita al contratto una rivalutazione annua pari al rendimento certificato della Gestione Separata, diminuito di una commissione di gestione del 1,00%.

Per procedere alla rivalutazione del capitale assicurato - da effettuarsi per il calcolo delle prestazioni di cui al precedente punto 3. e del valore di riscatto di cui al successivo punto 11., secondo le modalità esplicitate nelle Condizioni Contrattuali -, la Società determina la misura annua di rivalutazione come di seguito precisato.

Viene calcolato il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" e definito al punto 8. del relativo Regolamento, per un'aliquota di partecipazione pari al 95% che viene accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale.

Viene pertanto calcolata la differenza fra il rendimento realizzato e quello da attribuire calcolato applicando la su indicata aliquota.

Qualora tale differenza risulti almeno pari ad un punto percentuale, il rendimento attribuito coinciderà con quello calcolato applicando la su indicata aliquota del 95%;

Qualora invece tale differenza risulti inferiore ad un punto percentuale, il rendimento attribuito sarà pari al rendimento realizzato diminuito del punto percentuale conservato. In tal caso l'aliquota applicabile risulterà dal rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato;

Poiché la Società per i contratti CRESCITA PIU' prevede che gli interessi riconosciuti per rivalutazione siano calcolati ad un tasso di rendimento minimo, la misura annua di rivalutazione deriverà dal maggiore fra i seguenti importi:

- il rendimento annuo da attribuire al contratto come sopra determinato;
- la misura annua minima di rivalutazione rispettivamente pari:
 - allo 0,50%, per il capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento;

- alla misura che viene comunicata al momento del pagamento di ciascun premio integrativo, per i capitali nominali derivanti dai premi integrativi.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente l'analogo progetto elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. COSTI

6.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

6.1.1 Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato grava un caricamento, variabile in ragione del cumulo dei premi che risultano incassati dalla Società. Detto cumulo, calcolato al momento di ogni versamento effettuato, è pari:

- al premio unico, se determinato all'atto del perfezionamento del contratto;
- alla somma di tutti i premi che risultano corrisposti all'atto del versamento di ciascun premio integrativo, compreso quest'ultimo.

Detto caricamento, che si applica in percentuale all'intero premio corrisposto nella misura riportata nella tabella che segue, serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto ed è comprensivo della quota trattenuta forfettariamente per finanziare la controassicurazione speciale di cui al precedente punto 3.2.

Cumulo dei premi corrisposti Da EUR:	Caricamento percentuale
5.164,57	4,00%
51.645,69	3,30%
154.937,07	2,90%
258.228,45	2,50%
516.456,90	1,90%
1.032.913,80	1,70%

Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all'importo di premio prescelto.

In caso di recesso dal contratto, gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, trattenuti in luogo dei precedenti costi, ammontano ad EUR 25,82.

6.1.2 Costi per riscatto

Non sono previste penali di riscatto.

6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Costi applicati sul rendimento medio annuo	
Percentuale trattenuta dall'impresa	5% (*)
Misura di rendimento minima trattenuta	1%

(*) Commissione applicata nel caso il rendimento da attribuire al contratto consenta alla Società di trattenersi almeno un punto percentuale (misura di rendimento minima trattenuta). Qualora il livello del rendimento annuo conseguito non consenta il trattenimento dell'1,00%, la commissione annua applicata verrà aumentata sino a consentire tale conservazione.

Nella tabella di seguito è riportata la quota percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte percepita dagli intermediari		
Rendimento Trattenuto	57,00%	
Fascia di Premi	Dipendenti Banca	
Da 5.164,57 e fino a 51.645,69 Euro	46,31%	23,16%
Da 51.645,69 e fino a 154.937,07 Euro	46,06%	23,03%
Da 154.937,07 e fino a 258.228,45 Euro	45,86%	22,93%
Da 258.228,45 e fino a 516.456,90 Euro	45,60%	22,80%
Da 516.456,90 e fino a 1.032.913,80 Euro	45,00%	22,50%
Oltre 1.032.913,80 Euro	44,71%	22,35%

7. SCONTI

Il contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti delle Società del Gruppo Crédit Agricole. Al premio corrisposto viene applicato un costo di caricamento pari al 50% di quello indicato al precedente punto 6.1.1.

8. REGIME FISCALE

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

8.1 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni;

La parte di premio (componente di rischio) utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità dell'Assicurato), è detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% del suo importo alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 530.

8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto:

- a) in caso di vita, a Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l'aliquota prevista dalla legge all'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfetariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell'applicazione del c.d. "equalizzatore".
- b) in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a). L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è perfezionato (concluso) nel giorno in cui il Contraente e l'Assicurato appongono le loro firme sul modulo di polizza debitamente sottoscritto dalla Società.

La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, alle ore 24 del giorno del perfezionamento (conclusione) del contratto o del giorno di decorrenza del medesimo se successivo e termina al momento della sua risoluzione. Le date di perfezionamento (conclusione) e decorrenza sono riportate sul modulo di polizza.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- riscatto totale;
- scadenza del contratto indicata nel modulo di polizza se l'Assicurato risulta in vita a tale epoca.

Tranne in caso di recesso, i premi corrisposti non vengono restituiti al Contraente restando acquisiti dalla Società.

11. RISCATTO E RIDUZIONE

11.1 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stata emesso, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

11.1.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato, calcolato alla data di richiesta di riscatto come dettagliatamente descritto nelle Condizioni Contrattuali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.

Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.

11.1.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute, risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
- l'importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 516,46.

A seguito di ogni operazione di riscatto parziale, la Società emette apposita quietanza di liquidazione ed il contratto resta in vigore per una prestazione assicurata e per una somma premi rideterminate secondo quanto precisato nelle Condizioni Contrattuali.

Per le informazione relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi all'Ufficio Liquidazioni della Società:

Via Imperia, 35 - 20142 Milano
TELEFAX: +39 02 721713213
E-MAIL: PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it;
oppure informazioni@ca-vita.it
TELEFONO: +39 02 721713233

La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette informazioni.

11.2 Riduzione

Il contratto descritto in questa Nota Informativa non prevede valore di riduzione.

12. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il prodotto non prevede l'adozione della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (secondo quanto specificato all'art. 4 delle Condizioni Contrattuali), tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio Portafoglio della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti (Contraente e Società) da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale del Modulo di polizza e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,82.

14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati - previa richiesta di liquidazione inoltrata su appositi moduli forniti dalla Società e inclusi nella documentazione contrattuale disponibile presso i Soggetti da Essa Abilitati - entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa elencata nelle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall'assicuratore (Società) in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

17. RECLAMI

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica a:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Imperia, 35 - 20142 Milano
Fax: 02 - 882183313
e-mail: reclami@ca-vita.it

utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.

Sul sito internet della Compagnia (www.ca-vita.it) è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami.

La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, dovrà darne riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscon-

tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia), corredato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione va effettuato davanti all'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-vita@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183313.

18. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a:

- comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni del contratto per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (ricorrenza annuale del contratto), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureranno:

- il cumulo dei premi versati dal perfezionamento (conclusione) del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente ed il valore della prestazione maturata a tale data;
- il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- il valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può chiedere l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto di composizione della Gestione Separata, disponibili anche sul sito Internet della Società.

È inoltre possibile consultare la propria posizione assicurativa relativa al contratto sottoscritto all'interno dell' "Area Clienti" disponibile sul sito internet della Compagnia (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013).

Per l'attivazione dell'area riservata si può accedere alla sezione "Area Clienti" presente sulla Home Page del sito internet della Compagnia, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione all'accesso.

19. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società vigila sulle situazioni di conflitto di interesse ed è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. La Società può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Investitori-Contraenti. In particolare, il patrimonio della Gestione Separata può essere investito in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo Crédit Agricole ed in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) promossi o gestiti da SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre Società appartenenti a gruppi in rapporti d'affari, diretti o indiretti, con la Compagnia.

Le operazioni su strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo e in OICR collegati sono effettuate alle migliori condizioni possibili di mer-

cato con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni effettuate.

La Società assicura che il patrimonio della Gestione Separata non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. In particolare, alla Gestione Separata sono interamente accreditate le retrocessioni disposte da Amundi SGR S.p.A. società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Crédit Agricole.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente**
- b) **un'ipotesi di rendimento annuo**, costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto, al **3,00%**. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione di gestione indicata al precedente paragrafo 5 sezione B.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Contrattuali - a condizione che il premio unico previsto sia stato puntualmente versato - e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli (attivi) investimenti che compongono la Gestione Separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito	0,50%
Premio unico versato	5.164,57 Euro
Capitale nominale	4.957,97 Euro
Caricamento applicato	4,00%
Durata	15 anni
Età dell'Assicurato	55
Sesso dell'Assicurato	Maschio e Femmina

(importi in Euro)

Anno	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di vita dell'Assicurato (a fine anno)	Controassicurazione speciale (a fine anno)	Valore di riscatto totale (a fine anno)
1	5.164,57	4.982,78	5.012,68	4.982,78
2		5.007,69	5.037,74	5.007,69
3		5.032,73	5.062,93	5.032,73
4		5.057,89	5.088,24	5.057,89
5		5.083,18	5.113,68	5.083,18
6		5.108,60	5.139,25	5.108,60
7		5.134,14	5.164,94	5.134,14
8		5.159,81	5.190,77	5.159,81
9		5.185,61	5.216,72	5.185,61
10		5.211,54	5.242,81	5.211,54
11		5.237,60	5.269,03	5.237,60
12		5.263,79	5.295,37	5.263,79
13		5.290,11	5.321,85	5.290,11
14		5.316,56	5.348,46	5.316,56
Scadenza		5.343,14		

L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (misura annua minima di rivalutazione) dopo 3 anni di durata contrattuale interamente trascorsi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario	3,00%
Tasso annuo di rendimento conservato (trattenuto) dalla Società:	1,00%
Misura annua di rivalutazione	2,00%
Aliquota di retrocessione	95,00%
Tasso annuo di rendimento attribuito	2,00%
Durata	15
Età dell'Assicurato	55
Sesso dell'Assicurato	Maschio e Femmina

(importi in Euro)

Anno	Premio Unico	Capitale assicurato in caso di vita dell'Assicurato (a fine anno)	Controassicurazione speciale (a fine anno)	Valore di riscatto totale (a fine anno)
1	5.164,57	5.057,15	5.087,49	5.057,15
2		5.158,29	5.189,24	5.158,29
3		5.261,46	5.293,03	5.261,46
4		5.366,69	5.398,89	5.366,69
5		5.474,02	5.506,86	5.474,02
6		5.583,50	5.617,00	5.583,50
7		5.695,17	5.729,34	5.695,17
8		5.809,07	5.843,92	5.809,07
9		5.925,25	5.960,80	5.925,25
10		6.043,76	6.080,02	6.043,76
11		6.164,64	6.201,63	6.164,64
12		6.287,93	6.325,66	6.287,93
13		6.413,69	6.452,17	6.413,69
14		6.541,96	6.581,21	6.541,96
Scadenza		6.672,80		

Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida



Edizione Maggio 2016

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI TARIFFA 345

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

1.1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati alla scadenza del contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale epoca, il capitale assicurato. Esso è dato dal cumulo del capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto e dei capitali nominali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della durata contrattuale e si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale del contratto, compresa quella coincidente con la scadenza contrattuale, secondo quanto precisato al successivo articolo 8.

1.2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, la controassicurazione speciale. Essa si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- a) il capitale assicurato di cui al precedente punto 1.1., rivalutato sino alla data di decesso secondo quanto precisato al successivo articolo 8;

b) l'importo derivante dal prodotto del predetto capitale per la percentuale di maggiorazione. Tale percentuale è dipendente dalla durata contrattuale oltre che dall'età dell'Assicurato calcolata alla decorrenza del contratto e viene riportata nella tabella che segue.

Durata (Anni)	5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25
Età dell'Assicurato alla decorrenza				
0 - 35	10,80%	6,25%	3,90%	2,50%
36 - 50	2,90%	1,60%	1,00%	0,65%
51 - 60	1,10%	0,60%	0,40%	0,25%
61 - 70	0,40%	0,20%	0,15%	0,15%
71 - 90	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

L'importo di cui alla lettera b) non potrà comunque risultare superiore a EUR 103.291,38.

Il capitale nominale derivante da ciascun premio corrisposto è dato dal premio medesimo depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al punto 8.1.1. della Nota Informativa).

Il capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto alla conclusione (perfezionamento) del contratto, l'età dell'Assicurato calcolata alla data di decorrenza del contratto, la data di decorrenza stessa e la data di scadenza del contratto sono riportati sul Modulo di polizza.

ARTICOLO 2 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione. Sono tuttavia previste le esclusioni e le limitazioni di garanzia di seguito precisate.

2.1 Esclusioni

La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non de-

rivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

2.2 Limitazioni di garanzia

La Società corrisponde - in luogo della controassicurazione speciale - un importo pari al valore di riscatto totale, calcolato al momento del decesso dell'Assicurato secondo quanto precisato al successivo articolo 9, allorquando tale decesso sia dovuto a suicidio che avvenga nei primi due anni dalla decorrenza del contratto.

ARTICOLO 3 - PREMIO

Il premio dovuto, che deve essere corrisposto dal Contraente all'atto della conclusione (perfezionamento) del contratto, è unico, non frazionabile, di importo non inferiore a EUR 5.164,57.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti da Essa abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avenuto pagamento.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile corrispondere:

- premi integrativi d'importo non inferiore a EUR 2.582,28 ciascuno;
- un numero massimo di due premi integrativi per ogni anno di durata contrattuale d'importo inferiore a detto limite ma comunque non inferiore a EUR 516,46 ciascuno.

L'importo massimo del premio versato da un medesimo Contraente - o da più Contraenti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi - non può essere superiore ad Euro 20.000.000. Tale importo massimo tiene conto di tutte le operazioni della medesima natura (al netto di eventuali riscatti parziali) effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell'operazione stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita".

Il pagamento dei premi integrativi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avenuto pagamento.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del Contratto, in caso di estinzione del conto corrente di riferimento del Contratto, il pagamento dei

premi potrà essere effettuato tramite bonifico a favore della Società, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 - CONCLUSIONE (PERFEZIONAMENTO), ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui il Modulo di Polizza viene sottoscritto dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato ed entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio unico dovuto, il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sul Modulo di Polizza quale data di decorrenza.

La durata del contratto è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza. Essa è espressa in anni interi e non potrà risultare inferiore ad anni 5 o superiore ad anni 25

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale;
- riscatto totale;
- scadenza del contratto indicata nel modulo di polizza se l'Assicurato risulta in vita a tale epoca.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato

comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale calcolata alla data di decorrenza del contratto, delle prestazioni assicurate di cui al precedente punto 1.2.

“Scambio Automatico di Informazioni” tra le autorità fiscali (FATCA - CRS/AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali “U.S. Person” ai sensi della richiamata normativa (FATCA).

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente risulti avere la propria residenza fiscale (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2015).

A tal proposito il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere le sezioni FATCA e CRS (Common Reporting Standard) negli appositi moduli allegati al presente Contratto per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. “U.S. Person”) e/o soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che in base alla normativa sopra richiamata siano tenuti allo scambio Automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate nelle sezioni FATCA e CRS

In particolare, se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense e/o in uno dei paesi che siano tenuti allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ha l'obbligo di comunicare tali cambiamenti per iscritto all'Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a

conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, e/o in uno dei paesi che siano tenuti allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In ogni caso la Società in conformità alle previsioni normative FATCA e CRS/AEoI, si riserva di verificare se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti, tali da comportare l'aggiornamento della classificazione del Contraente e provvederà, nel caso, alle necessarie comunicazioni alle autorità fiscali competenti tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia in osservanza alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio Portafoglio della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale del Modulo di Polizza e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,82.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita".

8.1 Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 8. del Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita", per un'aliquota di partecipazione pari al 95%.

L'attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale.

Qualora detta attribuzione non permetta la conservazione di un punto percentuale, l'aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato⁽¹⁾.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore rispettivamente:

(1) Esempificazione numerica

IPOTESI: Versamento del solo premio unico e tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" = 3,00%.

Rendimento annuo da attribuire: $3,00\% * 95\% = 2,85\%$; $3,00\% - 2,85\% = 0,15\%$, quindi l'aliquota del 95% non consente la conservazione dell'1,00%; di conseguenza il rendimento attribuito sarà pari a: $3,00\% - 1,00\% = 2,00\%$, che corrisponde ad un'aliquota pari a $(3,00\% - 1,00\%)/3,00\% = 66,67\%$. La misura annua di rivalutazione applicabile sarà pertanto pari al 2,00%.

Tale esemplificazione costituisce una mera ipotesi e non costituisce garanzia di rendimento.

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- allo **0,50%**, per il capitale nominale derivante dal premio unico corrisposto alla conclusione (perfezionamento) del contratto;
- alla **misura che viene comunicata** al momento del pagamento di ogni premio integrativo, per ciascun capitale nominale da esso derivante.

8.2 Rivalutazione del capitale assicurato

8.2.1 Rivalutazione del capitale assicurato tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale dello stesso.

Il capitale assicurato rivalutato ad una data precedente o coincidente con la prima ricorrenza annuale del contratto si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali nominali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo.

8.2.2 Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di durata contrattuale che intercorre tra una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima, compresa quella coincidente con la scadenza contrattuale, e quella ultima trascorsa.

Il capitale assicurato rivalutato ad una data, compresa nel periodo anzidetto, si ottiene aggiungendo al valore del capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa i seguenti importi:

- III. un importo ottenuto applicando all'anzidetto capitale assicurato, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- IV. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- V. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto IV. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo.

I capitali nominali derivanti da ciascun premio incassato ed il capitale assicurato alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, di cui ai precedenti punti 8.2.1. e 8.2.2., si considerano diminuiti, in caso di riscatto parziale, secondo quanto previsto al successivo punto 9.2..

La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 8.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

Per **data di calcolo** si deve intendere rispettivamente:

- la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate effettuata in coincidenza di tale data. In tal caso ai fini della rivalutazione si considera il cumulo dei capitali nominali derivanti dai premi incassati:
 - sino al giorno che precede la ricorrenza annuale in cui si effettua la rivalutazione, per tutte le ricorrenze che precedono la scadenza contrattuale; oppure
 - sino al giorno coincidente con la scadenza contrattuale, per la rivalutazione effettuata a tale data;
- la data di decesso, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate di cui al precedente punto 1.2. e 2.2.;
- la data di richiesta di riscatto, per la rivalutazione dell'importo liquidabile di cui al successivo articolo 9.

La Società comunica al Contraente il valore delle prestazioni assicurate, raggiunto ad ogni ricorrenza annuale dei contratti in vigore.

ARTICOLO 9 - RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stato emesso, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

Se l'importo riscattabile da un medesimo Contraente - o da più Contraenti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi - risultasse superiore ad Euro 20.000.000 la Società si riserva il diritto di autorizzare l'operazione di riscatto trascorsi almeno 12 mesi dall'ultimo premio versato e poi di diluire la liquidazione nei successivi 6 mesi. Tale importo massimo tiene conto di tutte le operazioni della medesima natura effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell'operazio-

ne stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita".

9.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato rivalutato, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.

9.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute, risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
- l'importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 516,46.

A seguito di ogni operazione di riscatto parziale, la Società emette apposita quietanza di liquidazione ed il contratto resta in vigore:

- per un capitale assicurato pari al valore del capitale assicurato alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, diminuito di un importo pari allo stesso capitale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
- per il cumulo dei capitali nominali derivanti da ogni premio incassato tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di richiesta del riscatto parziale, diminuito di un importo pari al cumulo di ogni singolo capitale nominale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale.

Conseguentemente ciascun premio incassato viene diminuito di un importo pari allo stesso premio moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale.

ARTICOLO 10 - PRESTITI

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

ARTICOLO 11 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del Modulo di Polizza o su apposita appendice al contratto, da emettere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Contraente.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 - DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Modulo di Polizza il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Società copia della relativa denuncia effettuata presso l'autorità competente.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o disposte per testamento.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

- **per i pagamenti conseguenti il riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici, fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato:** originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito dalla Società; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.;
- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** originale del contratto ed eventuali appendici, attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza contrattuale; fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli eventuali obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo, fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione. Quest'ultima viene determinata, a norma del precedente articolo 8, sulla base del rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell'effettivo pagamento .

I pagamenti vengono effettuati presso i Soggetti abilitati dalla Società o presso la Sede della Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Effettuato il pagamento conseguente all'evento che determina la risoluzione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

ARTICOLO 16 - IMPOSTE

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

ARTICOLO 18 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta alla Società la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Crédit Agricole Vita”

1. DENOMINAZIONE

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento ISVAP”).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all'IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

2. VALUTA DI DENOMINAZIONE

La valuta di denominazione è l'Euro.

3. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

4. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse

Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.

La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.

La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.

Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).

Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati in obbligazioni emesse da società, stati o enti sopranazionali che, secondo le valutazioni della Compagnia, presentano un buon livello di solvibilità creditizia. Al fine di effettuare tale valutazione la compagnia tiene anche in considerazione le valutazioni sul merito di credito pubblicate dalle Agenzie di rating.

Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.

Tipologia di attivo	Limite
Titoli di debito	
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali);	Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti corporate);	Max 65%
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che presentano una remunerazione per l'investitore condizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito));	Max 20%
Titoli di Capitale	
Azioni (posizioni azionarie negoziate e non negoziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono principalmente legati al mercato azionario);	Max 25%
Strumenti immobiliari	
Fondi immobiliari e investimenti in immobili;	Max 20%

Strumenti alternativi e flessibili

Strumenti finanziari il cui rischio non è direttamente legato al mercato azionario, obbligazionario o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nella esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili). Max 10%

4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili situazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna "Linee Guida relative alla disciplina delle operazioni infragruppo e con parti correlate" che prevede che le operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d'interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un'analisi preventiva dettagliata dell'operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri "prezzo" e "rendimento".

Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Gestione Separata. In merito alla parte relativa agli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 10% del patrimonio della Gestione Separata.

Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di affidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli finanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.

4.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

5. VALORE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione (ramo I e ramo V) che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa. La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.

6. SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Sulla Gestione Separata gravano le seguenti spese:

- a) le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- b) le spese sostenute per la compravendita delle attività della Gestione.

Pertanto, non possono gravare sulla determinazione del risultato finanziario della Gestione, di cui al successivo punto 8, ulteriori oneri, rispetto a quelli sopra riportati.

7. RETROCESSIONE DI COMMISSIONI O DI ALTRI PROVENTI

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. TASSO MEDIO DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza;
 - b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
- 2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percen-

tuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni Contrattuali.

9. VERIFICHE CONTABILI

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata;
- b) la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
- c) la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regolamento nonché alla normativa vigente;
- d) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
- e) l'adeguatezza dell' ammontare delle attività alla fine del periodo, rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche;
- f) la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari e disposizioni IVASS) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

11. OPERAZIONI STRAORDINARIE

La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre gestioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l'impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.

12. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Edizione Maggio 2016

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Anno (annuo - annuale - annualità):

Vedere Unità di Misura.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale nominale:

è dato da ciascun premio incassato depurato dei caricamenti.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto ed è comprensivo della quota trattenuta forfettariamente per finanziare la prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato (controassicurazione speciale).

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controassicurazione speciale:

è l'importo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale; esso è influenzato dall'ammontare del capitale assicurato, dalla durata contrattuale e dall'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto.

CRS (Common Reporting Standard) /AEOI (Automatic Exchange of Information)

Normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti, volta a contrastare l'evasione fiscale internazionale, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2015. Essa prevede in capo agli Istituti Finanziari di identificare i titolari di conti finanziari e stabilire se sono residenti fiscalmente in uno dei paesi partecipanti agli accordi in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L'entrata in vigore di tale normativa decorre a partire dal 1 gennaio 2016, dalla cui data diviene obbligatoria l'acquisizione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica fiscale per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti.

Gli Istituti Finanziari devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale dei Paesi partecipanti agli accordi in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, le informazioni relative alla residenza fiscale della propria clientela nei paesi partecipanti agli accordi multilaterali sopracitati.

Data di conclusione (perfezionamento) del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono il Modulo di Polizza. Se successivo alla data di decorrenza, purché il premio unico sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio unico sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di scadenza del contratto:

è la data in cui cessano gli effetti del contratto che non sia stato precedentemente risolto.

Età assicurativa:

Vedere Unità di Misura.

Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act):

Normativa fiscale americana, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, normativa in vigore dal 1° luglio 2014, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015. Essa prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello status o meno di cittadino/contribuente americano. L'istituto finanziario è altresì obbligato ad effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS) per i clienti degli Stati Uniti.

Gestione Separata:

Portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziari gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

IVASS:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese:

Vedere Unità di Misura.

Modulo di Polizza (scheda contrattuale):

è il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Su di esso vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).

Plusvalenza/Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio unico:

è l'importo non frazionabile che il Contraente corrisponde per l'entrata in vigore del contratto concluso (perfezionato).

Premio integrativo (o aggiuntivo):

è l'importo che il Contraente ha facoltà di versare in unica soluzione (non frazionabile) per integrare il piano del premio unico. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta:

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Quinquennio:

Vedere Unità di Misura.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Revoca della proposta:

consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riduzione:

ove prevista dalle Condizioni Contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicurata in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Settimana:

Vedere Unità di Misura.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la Crédit Agricole Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la sede legale ovvero la sede amministrativa della stessa.

Unità di Misura:

Le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti Condizioni Contrattuali si intendono definite come segue:

- **Anno (annuo - annuale - annualità):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di bisestilità)
- **Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno
- **Mese:** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
- **Quinquennio:** periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
- **Settimana:** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni

TARIFFA N. 345 - ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI
SCHEMA CONTRATTUALE

Contratto n°	ABI	CAB	COD	
Contraente:				
Codice fiscale:	Nato il:		Età:	Sesso:
Residente a:	CAP:		Prov.:	
Indirizzo:				
Assicurato:				
Codice fiscale:	Nato il:		Età:	Sesso:
Decorrenza:	Durata:	Scadenza:		
Premio unico (*) EUR				
(*) di cui componente di rischio (art. 15, comma 1, lett. f TUIR) EUR				
Capitale assicurato: EUR				
Beneficiari in caso di vita (a scadenza):				
Beneficiari in caso di morte:				

Il presente contratto è regolato dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento della Gestione Separata CA VITA contenute nel Fascicolo Informativo di Crescita Più, nonché dalle relative appendici, che formano parte integrante del contratto medesimo.
Il presente contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese e debitamente firmate dal Contraente e dall'Assicurato sulla presente scheda contrattuale e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

AVVERTENZE

- Non sono consentite e s'intendono nulle eventuali correzioni e/o aggiunte effettuate sulla presente scheda contrattuale successivamente alla stampa medesima.
- Il pagamento dei premi avviene tramite bonifico a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A. La data di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società coincide con la data di valuta dell'addebito sul conto corrente del Contraente.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

- Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver verificato le informazioni rese nella presente scheda contrattuale e che le stesse siano complete ed esatte;
- Il Contraente dichiara prima della conclusione del contratto:
 - di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo di Crescita Più Mod. 50317940, nonché le relative appendici, che formano parte integrante del contratto medesimo, e di accettarle interamente senza riserva alcuna;
 - di aver preso atto della possibilità di recedere dal contratto, ottenendo il rimborso delle somme versate al netto degli eventuali oneri di emissioni del contratto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
 - di essere residente in Italia.
- L'Assicurato, se diverso dal Contraente, dichiara il proprio consenso alla stipula del presente contratto.

Crédit Agricole Vita S.p.A.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

Marco Di Guida



Il sottoscritto Contraente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, approva specificatamente le clausole contrattuali previste nei seguenti articoli: Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 2 - Rischio di morte; Art. 3 - Premio; Art. 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto; Art. 5 - Obblighi della Società e del Contraente; Art. 9 - Riscatto.

IL CONTRAENTE

Il contratto è stato emesso e concluso il _____, in _____ con la firma del Contraente.
Il pagamento del premio di EUR _____ è stato effettuato con valuta _____, tramite bonifico bancario a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A.

Timbro della Filiale e Firma dell'incaricato



CONTRATTO N°

INTESTATO A:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, l'interessato:

a) acconsento

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE).

b) acconsento (°)

- al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) [ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"]. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data

FIRMA DELL'INTERESSATO

INFORMATIVA - Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti [art. 7 del Codice]:

1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE: la Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ PROMOZIONALI/COMMERCIALI: in caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.

5) TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi UE e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6) DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Crédit Agricole Vita S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con Sede Legale in via Università, 1 - 43121 Parma (Italia). Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, è l'Area Corporate Governance, Legale e Reclami della Società presso la Sede Amministrativa di Via Imperia, 35 - 20142 Milano (Italia), telefono 02721713238 - fax 02721713218, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.

